DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2006

che abroga la decisione 2004/262/CE relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2006) 5020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati dal Sudafrica sono state autorizzate dalla decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [2] fatto salvo il rispetto di certe condizioni.

(2) La decisione 2004/262/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [3] è stata adottata a seguito del manifestarsi di focolai di peste equina nei cavalli all'interno della zona di sorveglianza della Western Cape Province.

(3) Nel marzo 2005 la Commissione ha effettuato in Sudafrica un'ispezione veterinaria, che ha interessato in particolare la Western Cape Province, per valutare i provvedimenti adottati al fine di controllare i focolai di peste equina. Dal 28 marzo 2004 non si sono registrati nuovi casi di tale malattia.

(4) Il Sudafrica ha informato la Commissione del quadro positivo che emerge da un'indagine condotta tra gli animali selvatici a rischio di tale malattia per accertare l'assenza di circolazione del virus in tale area.

(5) Le misure di protezione non hanno quindi più motivo di esistere e la decisione 2004/262/CE va abrogata.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/262/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
[2] GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.
[3] GU L 81 del 19.3.2004, pag. 86.